

CORTE FEDERALE D'APPELLO DELLA FIDS

(già Commissione d'appello Federale)

Comunicato Ufficiale n. 10/17

Prof. Avv. Mario Esposito Presidente

Cons. Oriana Calabresi

Avv. Giulia Minichiello

Presidente

Componente

Componente

Nel procedimento n. RG. TF 1/17 promosso con atto di appello proposto in data 28 settembre 2017, avverso la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 26/2017 emessa in data 15 settembre 2017 dal Tribunale Federale

Mari Gianluca, Parente Cira, Petrosino Giovanni, Scalia Giovambattista, Silvestri Cristina, Stranieri Giuseppe tutti elettivamente domiciliati a Reggio Calabria in Via Sbarre C.li, Trav. N. 33 presso lo Studio dell'avv. **Fascì Lorenzo**, dal quale sono tutti rappresentati e difesi, in forza di giusta procura in calce al presente ricorso

Reclamanti

Contro

La Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.), con sede in Roma, Stadio Olimpico Curva Sud 00135 Roma in persona del Presidente di Federazione- legale rappresentante pro tempore **Michele Barbone**

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello sottoscritto digitalmente il 28 settembre 2017 i sigg.ri Gianluca Mari, Cira Parente, Giovanni Petrosino, Giovanbattista Scalia, Cristina Silvestri e Giuseppe

Stranieri, tutti nella qualità di Giudici Federali di III livello “Danze standard e latino americane”, presentavano appello contro la decisione del Tribunale federale n. 26/2017 adottata il 15 settembre 2017, con la quale il Tribunale Federale dichiarava inammissibile il ricorso ed assorbiva ogni altra questione.

L'appello *de quo* contesta i due motivi che hanno condotto il Tribunale a dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, precisamente:

1. Il termine di presentazione del ricorso introduttivo che, secondo il Tribunale federale, è stato proposto oltre il termine decadenziale di cui all'art. 48 quater” del R.G.;
2. L'asserita intervenuta decadenza del diritto ad agire dei ricorrenti in quanto, dopo aver opposto la illegittimità del Bando di concorso oggetto di giudizio, poi non hanno censurato l'esito delle prove concorsuali.

In particolare, in merito al primo motivo ritiene che la norma sia strutturata in modo tale da non rendere alternativo il doppio termine in quanto *“La locuzione con l'avverbio “e, comunque, non oltre” indica la strada all'interprete: il ricorso deve essere presentato al massimo (non oltre) entro “un anno dall'accadimento”.*

Relativamente al secondo motivo di gravame gli appellanti sostengono che non hanno partecipato al Bando concorso perché esso *“consisteva in una fotocopia addirittura più ridimensionata di un Bando già organizzato (solo 4 anni orsono) dalla Federazione al quale gli stessi avevano partecipato ed all'esito del quale avevano acquisito la qualifica di Giudici di III^ livello”.*

Peraltro, sostengono gli appellanti, alcuni giudici di legittimità affermano *“ che è esentato dal proporre ricorso anche avverso gli esiti concorsuali laddove l'atto successivo (e cioè la prova selettiva) rappresenta una inevitabile conseguenza di quello che precede perché “non vi sono autonome valutazioni di interessi né del destinatario dell'atto presupposto né di altri soggetti”.*

Con memoria difensiva e reclamo incidentale depositata in data 31 ottobre 2017 la F.I.D.S. Federazione Italiana Danza Sportiva si costituiva in giudizio deducendo:

a) Il legislatore sportivo ha voluto distinguere un “termine breve” ed un “termine lungo” per l’impugnazione, ancorato il primo alla conoscenza legale del provvedimento (conoscenza legale che, nell’ordinamento federale, si verifica con la pubblicazione) ed il secondo, invece, alla mancata pubblicazione del provvedimento il che, vale a dire, alla sua conoscenza, per l’interessato, con ogni altro mezzo, anche indiretto o casuale.

b) Merita apprezzamento e conferma la ulteriore statuizione del primo giudice secondo cui *“il ricorso è parimenti inammissibile poiché, per giurisprudenza costante a cui codesto Collegio ritiene di aderire, la illegittimità delle clausole di un bando di concorso può essere fatta valere soltanto all’esito delle prove concorsuali, salvo che si tratti di clausole a valenza c.d. “escludente”, cioè che per il loro contenuto ostativo impediscano ex ante la partecipazione al concorso (cfr. ex multis TAR Lazio – Roma, 12 maggio 2015 n. 6858).”*

Infatti, benchè tale censura non sia stata sollevata in questi termini dalla difesa della FIDS, vero è che i ricorrenti hanno liberamente scelto di non partecipare al concorso e, ciononostante, nulla hanno dedotto circa le risultanze concorsuali.

c) In via subordinata propone in via di appello incidentale in quanto le censure già svolte nel primo grado di giudizio e cioè inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di procura ad litem in quanto le procure sono state sottoscritte in Reggio Calabria il 18 gennaio 2017 mentre il bando impugnato è stato approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 98 del 29.04.2017, cioè oltre tre mesi dopo il conferimento delle procure dei ricorrenti all’odierno loro difensore. Ove, poi, si volesse sostenere che con le ridette procure si sia conferita una “procura generale” (al di là dell’elemento testuale che depone in senso contrario) risulterebbe allora invalida l’autentica di firma che l’Avvocato difensore, ai sensi dell’art. 83 c.p.c. può apporre esclusivamente in calce alla procura speciale, dovendo in caso di procura generale l’autentica essere effettuata da un Notaio.

d) Nel merito ribadisce l’infondatezza delle deduzioni in quanto, nel nuovo corso della Federazione, è stata adottata la linea della completa riforma del Settore Arbitrale.

Il Presidente della Corte Federale d’Appello, con proprio provvedimento del 10 ottobre 2017 fissava l’udienza di discussione del procedimento al 7 novembre 2017, ore 10.00.

All'udienza del 7 novembre 2017 è presente l'Avv. Lorenzo Fasci, per la Federazione Italiana Danza sportiva è presente l'Avv. Giancarlo Guarino.

E' personalmente presente il ricorrente Sig. Gianluca Mari..

L'Avv. Fasci' si riporta a quanto dedotto in appello, insistendo sulla alternatività del termine a scelta del ricorrente.

Circa la memoria depositata dalla FIDS sostiene che essa può essere intesa solo come costituzione in giudizio e non come appello incidentale non potendo essere appellati motivi non trattati dal giudice di primo grado.

L'Avv Guarino, per la FIDS, nel riportarsi anch'esso alla memoria depositata, precisa che l'appello dovrebbe essere deciso con la conferma dell'inammissibilità per la decadenza del termine perentorio e che le altre questioni dovrebbero essere assorbite dalla decisione in rito.

Nel merito l'Avv. Guarino fa presente, altresì, che la Fids è una federazione dilettantistica ed è libera di cambiare i percorsi formativi del suo corpo giudicante in quanto non esistono albi di professionisti.

L'avv. Fasci replica precisando che il concorso *de quo* non è un aggiornamento e, non superandolo, si rischiava di perdere le qualifiche precedentemente ottenute. Per quanto concerne il motivo circa il difetto assoluto di procura *ad litem* ritiene che il giudice di appello non possa esprimersi in quanto il Tribunale nulla ha detto in proposito.

Per quanto riguarda l'appello incidentale ritiene che esso sia previsto da una norma precisa diversa dall'appello e che, nella fattispecie in esame vi sia, da parte della FIDS solo una costituzione in giudizio.

L'avv. Guarino replica dichiarando che non di appello si tratta ma di reclamo incidentale previsto dal codice di giustizia sportiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va, pertanto, respinto.

Il primo Giudice ha ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine decadenziale di cui all'art. 48 quater, II comma, R.G. per il quale *“il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale”*.

Nella fattispecie in esame il “Bando per l'ammissione all'esame per il conseguimento della qualifica di Giudice Federale di livello A/S danze standard e latino americane” approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 98 del 29 aprile 2017, risulta pubblicato sul sito federale in data 9 maggio 2017.

Da tale data è iniziato a decorrere il termine perentorio di trenta giorni per la proposizione della impugnazione, in considerazione del fatto che la pubblicazione sul sito federale “implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto” (cfr. art. 48 quinquies, ultimo comma, R.G.). Quanto al concetto di “piena conoscenza” dell'atto lesivo, lo stesso, anche con riferimento alla previgente disciplina, non deve essere inteso quale “conoscenza piena ed integrale” dei provvedimenti che si intendono impugnare, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale. Ciò che è invece sufficiente ad integrare il concetto di “piena conoscenza” - il verificarsi della quale determina il *dies a quo* per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale - è la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso. Ed infatti, mentre la consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e della sua lesività, integra la sussistenza di una condizione dell'azione, rimuovendo in tal modo ogni ostacolo all'impugnazione dell'atto (così determinando quella “piena conoscenza” indicata dalla norma), invece la conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla causa petendi.

L'onere di impugnazione immediata di clausole contenute negli atti di indizione della gara, sussiste, peraltro, qualora le relative clausole impediscano, indistintamente a tutti i concorrenti, una corretta e consapevole elaborazione dell'offerta. Questa situazione si verifica, in particolare, qualora la legge di gara preveda disposizioni impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, dovendo le altre clausole essere ritenute lesive ed impugnate insieme con l'atto di approvazione della graduatoria definitiva.

Il ricorso, dichiarato inammissibile in primo grado è stato proposto, mediante spedizione con il servizio postale, in data 22 giugno 2017, e, pertanto, oltre il suddetto termine di decadenza.

Né ritiene il Collegio di poter aderire alla prospettazione dei ricorrenti secondo la quale il ricorso poteva essere presentato al massimo (non oltre) entro “un anno dall'accadimento”.

I due termini sono alternativi e non potrebbe essere altrimenti perché, se così non fosse, non è dato di comprendere la *ratio* del doppio binario.

Il primo termine, “*trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto*” è, a parere di questo Collegio, quello applicabile nella presente fattispecie in quanto il Bando è stato pubblicato e la pubblicazione, come si è detto, integra la piena conoscenza dell'atto.

Il secondo termine “*e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento*” è applicabile solo nel caso in cui la piena conoscenza dell'atto non si è avuta se, ad esempio, non vi fosse stata la pubblicazione dello stesso. Infatti, il termine annuale non costituisce un vero e proprio termine di decadenza ma si tratta di una mera presunzione legale assoluta il cui fondamento risiede nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici.

Decorsi tali termini, quello cd. “breve” se vi è stata conoscenza dell'atto o del fatto e quello cd. “lungo”, se tale conoscenza non vi è stata, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.

Dalle considerazioni susposte questo Collegio respinge l'appello proposto e conseguentemente assorbe ogni altra questione proposta.

P.Q.M.

CORTE FEDERALE D'APPELLO DELLA FIDS

(già Commissione d'appello Federale)

rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la decisione di primo grado con comunicato ufficiale n. 26 /2017 del 15 settembre 2017, emessa dal Tribunale Federale FIDS.

Così deciso in Roma il 14 novembre 2017

Pref. Avv. Mario Esposito Presidente **Presidente**

Cons. Oriana Calabresi **Componente**

Avv. Giulia Minichiello **Componente**